







che conferma i contenuti della legge n. 134/2015, è totalmente dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico e in particolare al comma 1 prevede: *“Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche”*.

Le Linee Guida sul Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico hanno rilevato come *“con riferimento all'analisi comportamentale applicata gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive, il linguaggio e i comportamenti adattativi e bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del metodo ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”* (all. 32 al ricorso).

Ebbene, partendo proprio dai suddetti dati normativi, si può certamente affermare che sussista, nel caso *de quo*, il diritto del minore, affetto da autismo, all'erogazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di un trattamento cognitivo comportamentale modello ABA, trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, come accertato dalle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

Ciò posto, occorre altresì valutare ulteriori due profili fondamentali: quello della intensità e della durata del trattamento di cui si chiede il riconoscimento, in forma diretta o indiretta, da parte del Servizio sanitario nazionale.

Le stesse Linee Guida sottolineano in più punti l'esigenza di assicurare un trattamento il più possibile intensivo, strutturato e, continuativo e individualizzato. Non a caso, sempre secondo il citato documento, i programmi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico di solito sono da 20 a 40 ore la settimana.

Inoltre, sempre dalle Linee guida si desume che per i bambini di età inferiore ai 7 anni, come nel caso *de quo*, vi è una relazione lineare tra l'incremento dell'intensità del trattamento e l'incremento proporzionale nell'autocome raggiunto. Nel caso di specie il minore ricorrente risulta essere sottoposto a sole 10 ore settimanali di terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA.

Pertanto, in ottemperanza alla personalizzazione del trattamento terapeutico di cui alle Linee Guida, appare corretto stabilire in 40 ore settimanali per almeno 48

